

ASSOCIAZIONE “ALDO PERINI”

O.N.L.U.S.

Atto notarile Rep. n. 105870 raccolta n. 13729

Presso Studio dott. Pasquale Iannello

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione

1.1 - E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata

ASSOCIAZIONE “ALDO PERINI” O.N.L.U.S. ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA Ai sensi e per gli effetti di cui agli Art. 10 e seguenti del Decreto Legge 14 Dicembre 1997, n° 460, l'organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato”, che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell'art.10 del D.L. 14 Dicembre 1997, n° 460. La qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.**1.2** - I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

Art. 2 - Scopo e finalità dell'organizzazione

2.1 - L'organizzazione senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore della assistenza sociale e socio sanitaria per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzantesi nelle finalità istituzionali indicate al successivo punto 2.2.-**2.2** - L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità: **a)** Assistere gli ammalati con l'ausilio di volontari sia durante il giorno che durante il periodo notturno, anche attraverso la proposta di medici specialistici e personale specializzato.**b)** Collaborare con la famiglia del malato per assolvere alle numerose incombenze conseguenti alla gestione di un malato cronico. **c)** Fornire agli ammalati, nel limite delle disponibilità finanziarie dell'organizzazione e secondo criteri oggettivi ed insindacabili stabiliti con apposita delibera del Consiglio Direttivo, le opportune attrezzature specializzate per la gestione della malattia, (letti anatomici, carrozzine modellate, ecc.) incluse le particolari attrezzature necessarie per la comunicazione del malato. **d)** Promuovere, sia autonomamente che in collaborazione con Organizzazioni italiane e straniere aventi lo stesse finalità, Enti ed Istituzioni, convegni e manifestazioni divulgative della malattia per sostenere il perseguimento degli scopi sociali. **e)** Sostenere, anche finanziariamente, medici e studiosi affinché possano svolgere studi e ricerche sia in Italia che all'estero.**f)** Promuovere corsi di formazione e di specializzazione per medici, assistenti sociali e volontari. **g)** Mantenere relazioni ed istituire di nuove con altre organizzazioni nazionali ed internazionali, con Enti ed Istituzioni senza scopi di lucro che operano nel campo della ricerca e della prevenzione della malattia, della cura e della assistenza dei malati per lo scambio di informazioni scientifiche, statistiche epidemiologiche e comunque tutte le informazioni utili al perseguimento degli scopi della organizzazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla malattia. Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – Sede - L'Associazione ha sede legale in: P.zza Pompeo Castelli 10 20156 Milano – Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sede e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia e territorio nazionale

Art. 4 - Durata - La durata dell'organizzazione è fissata alla data della sua legale costituzione sino al 31 Dicembre 2096 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ESERCIZIO FINANZIARIO - RISORSE ECONOMICHE - FONDO DI COSTITUZIONE

Art. 5 - Esercizio finanziario - L'esercizio finanziario della associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Art. 6 - Patrimonio e risorse economiche.

6.1 – Il patrimonio dell'organizzazione è costituito: da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.- **6.2** - Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituiti, nel rispetto della legislazione prevista dall'Art. 5 Legge 11 agosto 1991 n° 266 e successive modificazioni, con: **a)** le quote dei soci **b)** contributi dei privati, dello Stato, Enti pubblici e privati ed Organismi Internazionali **c)** Erogazioni, donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio **d)** Rimborsi derivanti da convenzioni **e)** Sottoscrizioni e proventi derivanti da manifestazioni divulgative e di sostegno **f)** I proventi di gestione derivanti da attività commerciali e produttive marginali **g)** Ogni altro provento comunque conseguito e denominato, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.- **6.3** – I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Fondo di costituzione - Il fondo di costituzione è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione della presente associazione.

SOCI - AMMISSIONE DEI SOCI - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - QUOTE ASSOCIATIVE – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI - CONTROVERSIE

Art. 8 - Soci

8.1 – Sono soci dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di “Soci Sostenitori”, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare “Soci onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dello istituzione interessata. Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita della organizzazione. **8.2** – Il numero degli aderenti è illimitato. **8.3** – Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

Art. 9 - Ammissione dei soci

9.1 – Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.**9.2** – La ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti alla organizzazione. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

Art. 10 - Perdita della qualifica di socio.

10.1 - La qualifica di socio si perde: per decesso; per dimissioni; per sopravvenuta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale; per comportamento contrastante con gli scopi statutari; per persistente violazione degli obblighi statutari. **10.2** - Il socio al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso della quota associativa. In caso di scio-

glimento del rapporto sociale, a qualsiasi causa dovuto, il socio od i suoi eredi non possono avanzare alcuna pretesa di carattere economico nei confronti dell'organizzazione.**10.3** - L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garantisti, se nominato, o dalla Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile

Art. 11 - Diritti e doveri dei soci

11.1 – I soci hanno il diritto: di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega; di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione; di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione; di dare le dimissioni in qualsiasi momento

11.2 - I soci sono obbligati: a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; a versare il contributo stabilito all'Assemblea; a svolgere le attività preventivamente concordate; a mantenere un comportamento conforme alle finalità della organizzazione **11.3** – Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario: Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo gli opportuni parametri validi per tutti i soci e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 12 - Quote associative.- I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali della organizzazione..Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di decesso, di decesso o di perdita della qualità di socio; deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Art. 13 – Controversie - Tutte le eventuali controversie fra i soci o tra questi e l'associazione o il Consiglio Direttivo, saranno sottoposte, con la esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di 5 (cinque) arbitri da nominarsi dall'assemblea. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura; la loro sentenza sarà inappellabile.

ORGANI SOCIALI

Art. 14 - Organi sociali - Sono organi dell'associazione: Il Presidente; Il Consiglio direttivo; L'assemblea generale; Il Collegio dei Revisori dei Conti

CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE

Art. 15 - Consiglio Direttivo

15.1 L'amministrazione dell'Associazione è affidata, secondo determinazione dell'Assemblea, ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti tra i soci dell'assemblea. Il membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino a 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.**15.2** Il funzionamento del Consiglio Direttivo è regolato dalle seguenti disposizioni: **a)** Cessazione dei membri del Consiglio Direttivo. Qualora per dimissioni o per qualunque altra causa viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio e si dovrà convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. **b)** Cariche in seno al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente; può altresì nominare un Vice-presidente, un Segretario e il Tesoriere. **c)** Rimborsi spese. Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, salvo il diritto del rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. **d)** Riunioni.- Il Con-

siglio Direttivo si riunisce sia presso la sede sociale che altrove in Italia, su convocazione del Presidente, per sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta di almeno 3 (tre) componenti del Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente, se nominato, o in sua assenza, dal membro più anziano di età. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. e) Convocazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è convocato mediante lettera almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in caso di urgenza, mediante telegramma o fax almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Il Consiglio Direttivo deve in ogni caso essere convocato almeno 2 (due) volte all'anno f) Deliberazioni consiliari Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei membri in carica; esso delibera a maggioranza assoluta se sono presenti tutti i membri e all'unanimità se sono presenti 3 (tre) membri. Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. g) Poteri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri più ampi ed illimitati, senza eccezioni di sorta, per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Organizzazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano tassativamente alla Assemblea. In particolare, anche se non esaurito: 1) Attua le deliberazioni della assemblea generale. 2) Delibera sulle domande di associazione degli aspiranti associati. 3) Delibera sull'esclusione dei soci 4) Stipula tutti gli atti sociali, i contratti, le convenzioni e tutti gli atti amministrativi in generale riguardanti la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. 5) Redige il bilancio annuale consuntivo e preventivo. 6) Determina i criteri degli eventuali rimborsi spese agli associati per spese da questi sostenute in nome e per conto dell'Organizzazione. 7) Decide dei criteri per la fornitura di attrezzature particolari ai malati. 8) Formula il regolamento per il funzionamento dell'associazione. 9) Procede all'assunzione e decide del trattamento economico di eventuale personale dipendente. 10) Nomina, e ne determina compiti e ruoli, di altre cariche nell'ambito del Consiglio Direttivo e dell'associazione. 11) Delibera sulla accettazione di eventuali contributi straordinari da parte dei soci, così come per eventuali donazioni, lasciti testamentari, erogazioni liberali da parte di terzi. 12) Compie qualsiasi altro atto, che non sia riservato per legge o statuto ad altro organo sociale, indirizzato al perseguimento dei fini sociali. h) Deleghe. Il Consiglio Direttivo può anche delegare particolari funzioni o speciali incarichi a singoli membri. Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente: ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio; È autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando liberatorie quietanze; Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti passive e attive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di impedimento, di assenza o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova della assenza per impedimento del Presidente. Al Presidente non spetta alcun compenso, salvo il diritto del rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti - Il Collegio dei Revisori Conti è composto da 5 persone, scelte dalla assemblea generale dei soci, in base alle loro competenze in campo contabile e fiscale. Tre di essi sono

membri effettivi e gli altri due fungeranno da supplenti. I membri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. I revisori dei conti hanno il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili e, qualora ravvisino delle irregolarità, hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri. Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti non spetta alcun compenso, salvo il diritto del rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE INTERVENTO ALLE ASSEMBLEE

Art. 18 - Assemblea - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Nell'Assemblea possono partecipare tutti gli associati che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa. Nell'Assemblea generale ogni socio ha diritto ad un voto. Le assemblee possono essere convocate anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana. L'Assemblea ordinaria: delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; elegge i membri del Consiglio Direttivo; elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; approva gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; determina l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti. L'Assemblea straordinaria: a) delibera sulle eventuali modifiche dello statuto .b) delibera sullo scioglimento dell'associazione e le modalità della sua liquidazione.

Art. 19 - Convocazione dell'assemblea

19.1 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca comunque l'assemblea quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un decimo dei soci oppure due componenti del Consiglio Direttivo oppure il Collegio dei Revisori dei Conti. **19.2** Le convocazioni sono effettuate mediante affissione dell'avviso nella sede dell'Associazione e spedito ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza e dell'elenco degli argomenti da trattare; in tale avviso può essere fissata la data per l'eventuale assemblea in seconda convocazione nel caso che la prima andasse deserta. In mancanza della suddetta formalità, le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si reputano regolarmente costituite quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati e vi assistano i componenti del Consiglio Direttivo in carica ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. **19.3** L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 20 - Intervento alla assemblea - Ogni socio che abbia diritto a partecipare alle assemblee può farsi rappresentare da altra persona, purché socio. Ciascun socio non potrà rappresentare più di un altro associato ed inoltre non potranno essere delegati i membri del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i relativi documenti devono essere conservati dall'Associazione allegati agli atti sociali a cui si riferiscono. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento alle stesse.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELLE ASSEMBLEE - VERBALE ASSEMBLEARE.

Art. 21 - Presidenza dell'assemblea - L'Assemblea elegge di volta in volta il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio, eletto dai soci intervenuti.

Art. 22 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

22.1 Per la validità delle assemblee ordinarie dei soci in prima convocazione, come pure per la validità delle loro deliberazioni, occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega. **22.2** In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sui punti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega e per la validità delle delibere occorre comunque la maggioranza del voto dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. **22.3** Per la validità delle assemblee straordinarie (sia in prima che in seconda convocazione) come pure per la validità delle loro deliberazioni occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati indicata al successivo art. 25. - **22.4** Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Possono farsi a scrutinio segreto quelle riguardanti persone e quelle per le quali vi sia richiesta in tal senso da parte di almeno un terzo dei soci presenti.

Art. 23 - Verbale assembleare - Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi stabiliti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da notaio, scelto dal Presidente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Bilancio

24.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile dello anno successivo. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea **24.2** Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. **24.3** Gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta NEL RISPETTO DEL COMMA 6 DELL'ART 10 DEL D.L. 4 DICEMBRE 1997, N° 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà **Art. 25 - Modifica dello Statuto** - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26 - Responsabilità - I soci che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi come previsto dall'Art. 4 - Legge 11 Agosto 1991 n° 266. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti dalla propria responsabilità civile. L'associazione risponde di eventuali danni per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati, limitatamente al proprio patrimonio.

Art. 27 - Scioglimento dell'associazione - In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione che deve avvenire su delibera dell'assemblea straordinaria come previsto dall'art.18 e regolamentate dall'art. 25 del presente statuto, i beni residuanti così come le risorse in denaro od altra forma finanziaria saranno devoluti ad una o più Associazioni di volontariato operanti nell'ambito della ricerca scientifica, della prevenzione e della assistenza ai malati, della sclerosi laterale Amiotrofica. I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari a cura dei liquidatori.

Art. 28 - Altre norme e regole - Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme legislative vigenti, in particolare alla legge 11 Agosto 1991 n°266 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.